

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D'Appello di Napoli – Sezione Persona e famiglia – composta dai seguenti magistrati:

- 1) dott. Antonio Di Marco Presidente
- 2) dott. Marina Tafuri Consigliere
- 3) dott. Silvana Sica Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 2844/2021, avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio

proposto da

C. B. elettivamente domiciliata in VIA GELSO 9 SALERNO presso lo studio dell'avv. COTINI CARMINE, che la rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso;

Attore

E

V. V.;

Convenuto

con l'intervento del

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore si è riportato alla domanda introduttiva, con la quale ha chiesto che la Corte voglia dichiarare l'efficacia ed esecutività, nella Repubblica Italiana, della sentenza canonica di nullità.

Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento della domanda.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 18 giugno 2021, B. C. ha convenuto dinanzi a questa Corte V. V. per sentire dichiarare l'efficacia civile della sentenza definitiva di prima istanza, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello il 30 settembre 2020, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto dell'1 giugno 2021, la quale ha dichiarato la nullità del matrimonio tra di loro contratto per il dolo incusso alla parte attrice dalla parte convenuta a norma del can. 1098, nonché per l'esclusione da parte del convenuto del bonum coniugum.

Il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.

Disposta con decreto del 31 dicembre 2021 la trattazione scritta della causa per l'udienza del 12 gennaio 2022, stante l'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19, ai sensi dell'art. 33 bis D.L. 125/20 in



relazione all'art. 221 comma quarto del D.L. 30/20 convertito nella legge n. 77/20, e, alla suindicata udienza la Corte ha riservato la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civile.

La sentenza ecclesiastica è stata pronunciata a seguito di giudizio proposto dalla C. nei confronti del V. ed è intervenuta in merito a matrimonio da loro contratto in il dal quale è nato, il 2.8.2016, il figlio G.

Come risulta dal testo della motivazione è stato assicurato, nel giudizio canonico, il pieno diritto di difesa ad entrambe le parti. La nullità è stata dichiarata, per il dolo incusso alla parte attrice dal V. nonché per l'esclusione, da parte di questi, del bonum coniugum.

Pacifico è che la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, del bonum coniugum non si pone in contrasto con i principi dell'ordine pubblico interno, sol che, a tutela del principio fondamentale della buona fede e dell'affidamento incolpevole, risulti che la volontà divergente sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi non l'abbia conosciuta per propria negligenza (Cass. sez. 1, 14.2.2008, n. 3709).

Nel caso di specie non vi è ragione di tutela dell'affidamento, dato che, come risulta dalla sentenza ecclesiastica, è stata la stessa C. a proporre il giudizio innanzi al Tribunale ecclesiastico.

Deve pertanto riconoscersi efficacia alla indicata sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo.

4. Attesa la mancata costituzione del convenuto le spese processuali devono essere dichiarate non ripetibili.

P. Q. M.

a) dichiara l'efficacia civile della sentenza definitiva di prima istanza, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello il 30 settembre 2020, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto dell'1 giugno 2021, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto in il con il rito canonico concordatario da V. V. nato a Napoli il e da B. C., nata a Napoli il e poi trascritto dall'Ufficiale dello stato civile di questo Comune per l'anno 2016, parte II, serie A, atto n. 2;

b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di di provvedere alle relative trascrizioni ed annotazioni;

c) dichiara non ripetibili le spese processuali.

Napoli, 23 marzo 2022

Il consigliere est.

Il presidente

